

Prot. 3769

Spett.le
Consorzio di Bonifica
Dugali- Naviglio-Adda Serio
Via Ponchielli 5
26100 Cremona

**Istanza autotutela per l'annullamento avviso di pagamento Equitalia nr.03520170005664078/000
- Quota consortile anno 2017**

Io sottoscritto Facca' Mauro, sindaco pro-tempore del Comune di Casirate d'Adda, ivi domiciliato, in V.le M. D'Azeglio,5 Codice fiscale FCCMRA70P21L400F, avendo ricevuto in data 13/06/2017 l'Avviso di pagamento in oggetto n.03520170005664078/000 con cui è stato richiesto l'importo di € 841,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2017, evidenzio come la pretesa impositiva di codesto Consorzio sia priva di fondamento, nonché illegittima sotto più profili, e ciò per le ragioni che seguono.

Contesto, in primo luogo, che l'immobile di mia proprietà, in relazione al quale è stato richiesto il pagamento del contributo, tragga dall'attività svolta da codesto Ente un beneficio specifico e diretto, tale da incidere sul valore fondiario del bene, ed in ogni caso avente le caratteristiche – richieste dalla consolidata giurisprudenza – per legittimare l'imposizione del contributo di bonifica.

Non risulta, infatti, lo svolgimento di alcuna attività seriamente e concretamente apprezzabile da parte di codesto Ente nell'area in cui è ubicato l'immobile di mia proprietà, meno che mai in grado di determinare beneficio (avente le caratteristiche di cui sopra) in favore dell'immobile medesimo.

A quanto precede, già di per sé costituente argomento decisivo per escludere la sussistenza dei requisiti per l'imposizione del contributo di bonifica, va aggiunta l'evidente illegittimità – comportante carenza assoluta dei presupposti che giustificano l'imposizione consortile – del procedimento che ha portato all'emissione dell'avviso di pagamento (ed eventualmente della cartella di pagamento, ove – in seguito – codesto Ente ritenesse di dover dare avvio alla fase di riscossione coattiva).

In proposito, ricordo che la Delibera Regionale con cui è stato approvato il Piano di Classifica è stata impugnata dinanzi al TAR Lombardia da numerose amministrazioni locali, esponenziali dei cittadini proprietari di immobili ricadenti nei relativi territori. Orbene, in considerazione della assoluta consistenza degli argomenti svolti dinanzi al TAR sarebbe stato doveroso (e comunque prudente) da parte di codesto Consorzio attendere l'esito del giudizio: ed infatti, a nulla rilevando la mancata sospensione, da parte del TAR, dei provvedimenti impugnati, è innegabile che dall'eventuale accoglimento del ricorso nel merito deriverebbe il venir meno, con effetti ex tunc, del presupposto impositivo, con conseguente obbligo di codesto Ente di restituire quanto percepito in forza dei provvedimenti annullati (ciò richiederebbe, a tacer d'altro, lo svolgimento di consistente attività per la gestione dei rimborsi, oltre a comportare esborsi niente affatto trascurabili, donde la pendenza del ricorso al TAR avrebbe – come detto – dovuto suggerire di attendere l'esito definitivo del contenzioso).

In aggiunta a quanto precede, va ricordato come sia in punto di fatto pacifica la mancata approvazione, in ambito regionale, del Piano Generale di Bonifica, costituente presupposto indispensabile per determinare la c.d. 'inversione dell'onere della prova' con riguardo alla sussistenza del beneficio legittimante l'imposizione del contributo di bonifica. Questo non soltanto in base alla normativa regionale, ma anche sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, come noto, richiede la previa approvazione del Piano Generale di Bonifica (ed in ogni caso richiede tale approvazione quale presupposto indispensabile per esonerare il Consorzio dalla dimostrazione, in sede giudiziale, della sussistenza dei presupposti per l'imposizione del contributo di bonifica).

Sussistono, inoltre, evidenti profili di illegittimità del Piano di Classifica (in base al quale sono stati approvati i ruoli di contribuzione), in considerazione – tra le altre cose – della mancata corretta applicazione delle linee guida regionali dettate in materia, e, più in generale, dalla omessa adeguata considerazione degli effetti reali che l'attività di bonifica determina sulle varie parti del comprensorio di bonifica (si ricorda, ad esempio, la mancata corretta individuazione di aree omogenee per la determinazione dell'indice di beneficio, da cui scaturisce l'evidente arbitrarietà degli indici introdotti con il piano di classifica).

Tanto premesso, invito e diffido codesto spett.le Consorzio a voler desistere da qualsivoglia ulteriore azione nei miei confronti, revocando in autotutela l'avviso di pagamento inviatomi e, comunque, sospendendo con immediatezza ogni ulteriore attività di riscossione.

Preciso che l'eventuale avvio di azione esecutiva da parte del Consorzio nonostante tutto quanto sopra, determinerebbe gravi danni allo scrivente, danni di cui sarà chiamato a rispondere sia il Consorzio, in quanto tale, che personalmente tutti coloro – amministratori e dirigenti – che, con il proprio comportamento, avranno causato tale situazione.

A fronte infatti di quanto sin qui delineato e della diffida da me intimata, il pervicace avvio dell'attività di esazione ed eventualmente di esecuzione non potrebbe non assumere i connotati della colpa, riconducibile alle persone.

Aggiungo che l'avvio della fase esecutiva nonostante le ampie, articolate – e ben fondate – contestazioni di cui sopra esponendo il Consorzio a non trascurabili esborsi, determinerà danno amministrativo di cui parimenti saranno chiamati a rispondere personalmente tutti coloro che, con il proprio comportamento, avranno causato la relativa situazione.

Per quanto ovvio, preciso che l'eventuale incasso dal sottoscritto di qualsivoglia somma da parte di codesto Ente (in qualsiasi forma esso dovesse verificarsi), avverrebbe con la mia più ampia riserva di ripetizione di quanto pagato, all'esito del contenzioso come sopra instaurato e dell'ulteriore che, occorrendo, lo scrivente si riserva di attivare.

Distinti saluti.

Casirate d'Adda, 20/06/2017



[Handwritten signature]
firma